REGOLAMENTO GENERALE CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO (DASL)

Art. 1 OGGETTO

1.1 Il presente Regolamento disciplina gli aspetti amministrativi dell'immatricolazione, dell'iscrizione e della frequenza ai Corsi di Diploma Accademico di Secondo Livello (DASL) (di seguito anche Corsi DASL) di IED Istituto Europeo di Design S.p.A. Società Benefit (di seguito IED).

1.2 IED rilascia titoli di Diploma Accademico di Secondo Livello (DASL) riconosciuti dal Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) nell'ambito del sistema dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM). Il correlato sistema dei Crediti Formativi Accademici è disciplinato all'interno del Regolamento Didattico Corsi di Diploma Accademico di Secondo Livello (DASL) (nel prosieguo anche "Regolamento Didattico DASL").

1.3 Con la sottoscrizione della domanda di immatricolazione, lo Studente accetta integralmente le condizioni contenute nel presente Regolamento e nell'Appendice Amministrativa al Regolamento Generale Corsi di Diploma Accademico di Secondo Livello (DASL), di seguito denominata anche "Appendice Amministrativa DASL", così come le condizioni contenute in tutti gli altri Regolamenti applicati e applicabili da IED.

1.4 Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda alle disposizioni contenute nel Regolamento Didattico DASL e negli altri Regolamenti vigenti che lo Studente dichiara di conoscere e di accettare integralmente avendone presa piena e consapevole visione.

1.5 Il presente Regolamento potrà essere derogato in tutto o in parte dal Regolamento Didattico DASL, dagli altri Regolamenti vigenti e/o da specifici provvedimenti adottati da IED.

1.6 IED si riserva la facoltà di apportare modifiche e variazioni al presente Regolamento, nonché agli altri Regolamenti, dandone opportuna informazione agli Studenti nelle modalità di cui all'art. 21 che segue. In aggiunta a quanto previsto dal presente Regolamento, ulteriori disposizioni in materia di modalità di pagamento e corrispettivi sono disciplinate dall'Appendice Amministrativa DASL.

1.7 Il presente Regolamento annulla e sostituisce ogni altra precedente versione dello stesso.

1.8 In caso di difformità tra le informazioni pubblicate a fini promozionali o informativi e le disposizioni del presente Regolamento, prevalgono in ogni caso queste ultime.

ART. 2 CORSI DI STUDIO

2.1 Ogni Corso di Studi è articolato in due anni accademici. I programmi dei Corsi sono definiti dagli Ordinamenti Didattici dei Corsi di Diploma Accademico di Secondo Livello (DASL) consultabili nei rispettivi "Handbook" del Corso di Studi (insieme delle informazioni fondamentali del Corso di Studi con particolare attenzione agli insegnamenti attivati e ai crediti formativi attribuiti).

2.2 IED si impegna a organizzare lo svolgimento dell'attività di ciascun Corso di Studi con facoltà di:

- assegnare lo Studente alla sezione del Corso di Studi più idonea;
- determinare l'orario di svolgimento delle lezioni e variare il medesimo sia provvisoriamente che definitivamente;
- sostituire ove necessario e in qualsiasi momento dell'anno accademico i docenti, i coordinatori del Corso di Studi e lo staff didattico;
- variare spazi / edifici per lo svolgimento del Corso di Studi;
- variare anche temporalmente la programmazione didattica, il calendario accademico, le date di avvio dei Corsi, nonché erogare le attività formative mediante le modalità, anche tecnologiche, ritenute di volta in volta più opportune (a titolo esemplificativo e non esaustivo, con l'uso di tecnologie multimediali, di Internet, di sistemi e-learning, con qualsiasi altra modalità di didattica a distanza, etc.) anche per esigenze organizzative, didattiche, logistiche, sanitarie o derivanti da disposizioni normative o ministeriali. Tali variazioni non comportano alcun diritto dello Studente a richiedere rimborsi, indennizzi o risarcimenti a qualsiasi titolo o ragione, fatto salvo quanto espressamente previsto dal presente Regolamento.
- L'ora di lezione è convenzionalmente fissata in 60 minuti e potrà ricomprendere i tempi tecnici necessari per fini organizzativi.

ART. 3 AMMISSIONE AI CORSI DI STUDIO

3.1 I requisiti di ammissione, di immatricolazione e di iscrizione ai Corsi sono disciplinati, oltre che nel presente Regolamento, nella relativa procedura di ammissione, come di tempo in tempo applicabile, nonché nel

Regolamento Didattico DASL.

3.2 Gli Studenti in possesso di, o in procinto di ottenere, un titolo di Diploma Accademico di Primo Livello (DAPL) o un Diploma di Laurea o altro titolo equivalente ritenuto idoneo possono essere ammessi purché conseguano il titolo entro i seguenti termini:

- Studenti in possesso di titolo di studio italiano: entro il **31 dicembre** dell'anno solare di avvio del Corso;
- Studenti in possesso di titolo di studio estero e Studenti richiedenti visto: entro il 30 settembre dell'anno solare di avvio del Corso.

3.3 IED si riserva di valutare e accettare l'ammissione al Corso di Studi dopo aver sottoposto lo Studente a:

- Valutazione delle credenziali accademiche;
- Test di valutazione linguistica IED (se necessario);
- Colloquio di ammissione, ove il Corso DASL prescelto non sia in continuità con il precedente percorso formativo dello Studente.

Tali ipotesi possono implicare il versamento di un importo che viene definito e pubblicato nella procedura di Ammissione ai Corsi.

3.4 Tutti gli Studenti, ai fini dell'immatricolazione e iscrizione, devono possedere il requisito di conoscenza della lingua in cui è erogato il Corso di Studi. Il Regolamento Didattico DASL disciplina l'accertamento di tale requisito da parte di IED.

3.5 L'importo per la frequenza delle attività formative aggiuntive propedeutiche, se richieste dalla struttura didattica competente, viene calcolato secondo i parametri definiti nell'Appendice Amministrativa DASL.

3.6 Il riconoscimento della carriera accademica pregressa è disciplinato dal Regolamento Didattico DASL e implica i costi previsti dall'Appendice Amministrativa DASL.

3.7 In ogni caso, tutte le informazioni relative alle norme che regolano le ammissioni, le immatricolazioni e le iscrizioni ai Corsi sono specificate sul sito IED (**www.ied.it**) e tramite il portale IED Campus lo Studente può visualizzare la propria iscrizione, la carriera scolastica, i dati di frequenza, le comunicazioni e avvisi e gestire pagamenti e autocertificazioni.

ART. 4 IMMATRICOLAZIONE, VALUTAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO E RINNOVI DI ISCRIZIONE

4.1 Le immatricolazioni ai Corsi sono aperte da novembre dell'anno accademico precedente l'inizio del Corso di Studi. Le domande devono essere presentate entro il 30 agosto precedente la data di avvio del Corso per gli Studenti richiedenti visto di studio ed entro il 30 settembre dell'anno solare di avvio del Corso per gli Studenti non richiedenti visto di studio. IED si riserva di valutare a proprio insindacabile giudizio eventuali domande di immatricolazione presentate in ritardo e/o a Corso di Studi iniziato.

4.2 Lo Studente compila e sottoscrive in ogni sua parte la domanda di immatricolazione e prima iscrizione al Corso di Studi, allegando la documentazione ivi richiesta ed è tenuto a verificare la correttezza dei dati riportati.

4.3 La domanda di immatricolazione e prima iscrizione dello Studente in possesso di Diploma Accademico di Primo Livello, Diploma di Laurea, diploma universitario di durata triennale o altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo è accolta a condizione che il medesimo abbia conseguito il titolo di studio richiesto per l'accesso al Corso di Studi, fatto salvo quanto previsto dai successivi artt. 4.9 e 4.12 per l'immatricolazione sub condizione.

4.4 Ai fini della validità dell'immatricolazione ai corsi, il titolo di studio deve essere conseguito entro i seguenti termini:

- Studenti in possesso di titolo di studio italiano: entro il **31 dicembre** dell'anno solare di avvio del Corso;
- Studenti in possesso di titolo di studio estero e Studenti richiedenti visto: entro il **30 settembre** dell'anno solare di avvio del Corso.

4.5 La documentazione, richiesta per la conferma dell'immatricolazione, tra cui quella attestante il conseguimento del titolo di studio deve essere presentata a IED entro il **31 dicembre** dell'anno solare di avvio del Corso;

4.6 Resta in ogni caso salvo l'eventuale diverso termine previsto dalla normativa ministeriale applicabile ai titoli di studio esteri. Per i soli titoli di studio esteri, la documentazione richiesta ai fini della conferma dell'immatricolazione dovrà essere presentata in originale. IED si riserva in ogni caso la facoltà di richiedere la produzione della documentazione in originale anche agli Studenti in possesso di titolo di studio italiano, qualora lo ritenga necessario ai fini delle verifiche di competenza.

4.7 Si precisa che la domanda di immatricolazione e di prima iscrizione ai Corsi di Diploma Accademico di Secondo Livello (DASL) dello Studente in possesso di titolo di studio estero è accolta se tale titolo di studio risponde ai requisiti necessari per consentire l'accesso al Corso di Studi che lo Studente ha scelto di frequentare presso IED secondo le disposizioni ministeriali vigenti nell'anno di immatricolazione.

4.8 Per ulteriori specifiche circa l'idoneità dei titoli esteri e le relative procedure lo Studente è tenuto a fare riferimento alle disposizioni ministeriali consultabili all'indirizzo Universitaly **(https://www.universitaly.it/it/studenti-stranieri).**

4.9 Lo Studente in possesso di, o in procinto di ottenere, un titolo di studio estero ritenuto idoneo può essere immatricolato sub condizione, previa valutazione della documentazione disponibile. Restano fermi il termine per il conseguimento del titolo di cui al precedente art. 4.4 e quello per la presentazione della documentazione di cui al precedente art. 4.5.

4.10 La mancata presentazione della documentazione entro i termini indicati al precedente art. 4.5, comporterà

l'impossibilità per lo Studente di sostenere esami di profitto e legittimerà IED ad adottare ogni ulteriore provvedimento ritenuto necessario ai sensi del presente Regolamento, ivi compreso l'annullamento dell'immatricolazione.

4.11 In caso di valutazione negativa del titolo di studio straniero di cui ai precedenti artt. 4.7 e 4.9, l'iscrizione al corso non potrà essere confermata e IED rimborserà allo Studente gli importi eventualmente già corrisposti, salve le somme già corrisposte di cui all'art. 3 del presente Regolamento Generale DASL, con le conseguenze di cui all'art. 17.11.

4.12 Lo Studente in possesso di, o in procinto di ottenere, un titolo di Diploma Accademico di Primo Livello, Diploma di Laurea o titolo di studio straniero ritenuto idoneo da IED è immatricolato sub condizione fino al completamento delle verifiche e della documentazione richiesta. Il titolo deve essere conseguito entro il termine applicabile di cui al precedente art. 4.4 e la documentazione deve essere presentata entro il termine di cui al precedente art. 4.5. La mancata consegna dell'attestazione del titolo comporterà l'impossibilità per lo Studente di sostenere esami di profitto, secondo quanto previsto dal precedente art. 4.10.

4.13 Nel caso in cui IED non ritenga idonea la documentazione consegnata dallo Studente o in difetto dei requisiti e/o della documentazione richiesti, IED si riserva espressamente, previa comunicazione scritta, di non accettare la domanda di immatricolazione.

4.14 Lo Studente riconosce ed accetta che IED potrà, in ogni caso, eseguire ogni e più opportuna verifica, anche presso terzi, circa l'idoneità e l'attendibilità della documentazione prodotta.

4.15 L'immatricolazione e prima iscrizione al Corso di Studi, nonché l'iscrizione al secondo anno di corso, resta, in ogni caso, condizionata al possesso in capo allo Studente di tutti i requisiti per l'ingresso e permanenza sul suolo italiano previsti dalle leggi vigenti con riferimento all'anno accademico cui essa si riferisce.

4.16 Copia del permesso di soggiorno in corso di validità deve essere consegnata a IED senza ritardo ogni qualvolta rilasciato e/o rinnovato. In attesa del rilascio o del rinnovo, lo Studente è tenuto a presentare senza ritardo la documentazione prevista dall'art. 11.4 e, una volta ottenuto il permesso di soggiorno, a trasmetterne tempestivamente copia a IED.

4.17 Lo Studente riconosce che IED è esente da ogni responsabilità in merito al rilascio da parte delle Autorità competenti del visto di studio e del relativo permesso di soggiorno, che dovranno essere ottenuti ad esclusiva cura e spese dello Studente medesimo.

4.18 Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 17.5 e 17.9, rispettivamente per il mancato conseguimento del titolo di accesso e per il rifiuto del Visto d'ingresso, e per i correlati rimborsi, lo Studente riconosce e conviene che, in caso di sua impossibilità, dovuta alla ragione sopra evidenziata, o per qualsiasi altro motivo, anche estraneo alla sua volontà, di frequentare, o continuare a frequentare, il Corso di Studi prescelto, IED, solo a fronte di rinuncia agli studi regolarmente presentata dallo Studente, potrà rimborsare allo stesso unicamente le somme previste dall'art. 17, commi da 1 a 4, con le conseguenze di cui all'art. 17.13.

4.19 Lo Studente riconosce ed accetta espressamente che l'eventuale rilascio tardivo del Visto d'ingresso, al quale consegua l'impossibilità per lo Studente stesso di frequentare il Corso di Studi sin dal suo inizio, non influisce sulle disposizioni dei Regolamenti di IED volte a disciplinare l'obbligo di frequenza ai Corsi ed alle conseguenze ad esse correlate, che quindi si intendono pienamente applicabili.

4.20 Lo Studente è consapevole che la normativa (L. 12.04.2022 n. 33 e DM n. 933/2022) che disciplina la facoltà di iscrizione contemporanea a due diversi Corsi di Diploma Accademico di Primo o di Secondo Livello o di Perfezionamento o Master presso le Università e le istituzioni AFAM, prevede, in particolare, che non è possibile la contemporanea iscrizione al medesimo Corso di studi presso due istituzioni AFAM e che l'iscrizione a due Corsi è consentita qualora i due Corsi si differenzino per almeno i due terzi delle attività formative, in termini di crediti formativi accademici. Qualora lo Studente fosse iscritto o volesse iscriversi ad altro Corso di Studi presso IED o altra Istituzione (Università o istituzione AFAM) sarà tenuto, sulla base della normativa vigente, a rilasciare una autocertificazione, ai sensi del DPR n.445/2000, con la quale dichiara, sotto la propria personale responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 5 e 6 del DM n.933/2022, di possedere tutti i requisiti necessari ai fini di tale doppia iscrizione.
Lo Studente si impegna a fornire a IED annualmente e, comunque, per tutto il periodo di contemporanea iscrizione ai due Corsi, idonea autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000 necessaria per la verifica dei presupposti e dei requisiti della doppia iscrizione.

4.21 L'iscrizione al secondo anno di corso è subordinata al conseguimento dei requisiti accademici previsti in base al Regolamento Didattico DASL pro tempore vigente, nonché al versamento degli importi di cui al successivo art. 6, secondo le modalità e i termini ivi previsti.

4.22 Nel caso in cui lo Studente rinnovi l'iscrizione in qualità di Studente Ripetente, sarà tenuto al pagamento della tassa di iscrizione, della tassa regionale per il Diritto allo Studio (DSU) e della retta di frequenza secondo i parametri indicati nell'Appendice Amministrativa DASL.

4.23 Nel caso in cui lo Studente rinnovi l'iscrizione in qualità di Studente Fuori Corso, sarà tenuto al versamento degli importi indicati nell'Appendice Amministrativa DASL. Resta fermo il termine ordinario di rinnovo previsto dall'art. 6.4 del presente Regolamento. Qualora, tuttavia, lo Studente abbia completato la frequenza e la necessità di rinnovare l'iscrizione in qualità di Studente Fuori Corso si determini successivamente a tale termine, per effetto dell'impossibilità di accedere all'ultima sessione utile per il conseguimento del titolo ai sensi dell'art. 22.5 del Regolamento Didattico DASL, il rinnovo deve essere perfezionato entro 15 giorni di

calendario dalla comunicazione scritta della Segreteria Didattica. Tale comunicazione indica l'anno accademico da rinnovare, gli importi dovuti e la relativa scadenza. Il rinnovo si riferisce all'anno accademico successivo a quello di ultima iscrizione. Se perfezionato entro il termine specifico sopra indicato, non è considerato tardivo rispetto al termine ordinario del 31 luglio.

4.24 Lo Studente che debba rinnovare l'iscrizione in qualità di Studente Tesista o Diplomando deve perfezionare il rinnovo entro il 10 maggio immediatamente successivo alla conclusione dell'ultima sessione straordinaria di Diploma riferita all'anno accademico di ultima iscrizione, versando gli importi previsti dall'Appendice Amministrativa DASL. Il rinnovo si riferisce all'anno accademico successivo a quello di ultima iscrizione. Tale scadenza si applica in deroga al termine ordinario del 31 luglio previsto dall'art. 6.4 del presente Regolamento.

ART. 5 FASCE DI CONTRIBUZIONE

5.1 Le fasce di contribuzione sono calcolate sulla base dei criteri e delle condizioni specificati nel Tariffario Corsi di Diploma Accademico di Secondo Livello (DASL) (di seguito "Tariffario") pubblicato di anno in anno sul sito ied.it, che lo Studente è tenuto a consultare per determinare la propria fascia di contribuzione e la relativa tariffa.

ART. 6 ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'IMMATRICOLAZIONE, ALL'ISCRIZIONE, AI RINNOVI DI ISCRIZIONE E TERMINI DI PAGAMENTO

6.1 **STUDENTE EUROPEO:** Ai fini dell'immatricolazione (e prima iscrizione), lo Studente è tenuto a perfezionare la propria posizione entro il termine previsto dall'art. 4.1 del presente Regolamento, applicabile in funzione della necessità di richiedere il visto di studio, nonché, ai fini del perfezionamento della prima iscrizione e senza pregiudizio per l'eventuale successivo rifiuto dell'immatricolazione, lo Studente deve:

a. sottoscrivere la domanda di immatricolazione (e prima iscrizione) in ogni sua parte;

b. procedere al pagamento della tassa di iscrizione e della tassa regionale per il Diritto allo Studio (DSU), contestualmente alla sottoscrizione della domanda di immatricolazione di cui al precedente punto.

Lo Studente è inoltre tenuto a corrispondere la retta di frequenza, già comprensiva delle coperture assicurative previste per l'anno accademico, entro e non oltre il 31 ottobre dell'anno accademico per cui è richiesta l'immatricolazione (e prima iscrizione), ovvero, qualora la domanda di immatricolazione sia presentata successivamente ai predetti termini, contestualmente alla relativa presentazione.

6.2 STUDENTE EXTRA EUROPEO: Ai fini dell'immatricolazione (e prima iscrizione), lo Studente è tenuto a perfezionare la propria posizione entro il termine previsto dall'art. 4.1 del presente Regolamento, applicabile in funzione della necessità di richiedere il visto di studio, nonché, ai fini del perfezionamento della prima iscrizione e senza pregiudizio per l'eventuale successivo rifiuto dell'immatricolazione, lo Studente deve:

a. sottoscrivere la domanda di immatricolazione (e prima iscrizione) in ogni sua parte;

b. procedere al pagamento della tassa di iscrizione e della tassa regionale per il Diritto allo Studio (DSU), contestualmente alla sottoscrizione della domanda di immatricolazione di cui al precedente punto.

6.3 Lo Studente extra europeo che abbia richiesto l'immatricolazione e la prima iscrizione al Corso di Studi, è tenuto, altresì, a corrispondere la retta di frequenza, comprensiva delle coperture assicurative necessarie previste per anno accademico di riferimento, entro e non oltre il 10 settembre dell'anno accademico per cui è richiesta l'immatricolazione (e prima iscrizione), ovvero contestualmente alla presentazione della domanda di immatricolazione (e prima iscrizione), se successiva a tale data. Per gli Studenti inseriti dalla lista d'attesa resta fermo il termine specifico previsto dall'art. 7.4 del presente Regolamento.

6.4 Per il secondo anno di Corso e per gli eventuali rinnovi successivi, lo Studente è tenuto a perfezionare il rinnovo di iscrizione entro e non oltre il 31 luglio corrispondendo la tassa di iscrizione relativa all'anno del Corso di Studi in questione unitamente alla tassa DSU, nonché a corrispondere la retta di frequenza, che si intende già comprensiva delle coperture assicurative necessarie previste per quell'anno accademico, entro e non oltre il successivo 30 settembre. In deroga al termine ordinario del 31 luglio, si applicano le scadenze specifiche di rinnovo previste dall'art. 4.23 per lo Studente Fuori Corso, limitatamente alla situazione ivi disciplinata, e dall'art. 4.24 per lo Studente Tesista o Diplomando. Il Corso ha durata ordinaria biennale. Gli eventuali rinnovi successivi al secondo anno non costituiscono ulteriori annualità ordinarie di Corso e sono effettuati nella condizione corrispondente alla carriera dello Studente, secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico DASL.

6.5 IED si riserva di valutare domande di immatricolazione (e di prima iscrizione) presentate in ritardo rispetto ai termini di cui ai precedenti articoli.

6.6 L'esatto ammontare degli importi dovuti dallo Studente a IED per ciascun anno del Corso di Studi, è indicato e consultabile nell'area riservata dello Studente sul portale "IED Campus" all'indirizzo https://campus.ied.it/ accessibile con credenziali personali. Lo Studente, pertanto, dichiara di aver preso visione degli importi dovuti per l'immatricolazione, l'iscrizione, il rinnovo di iscrizione e la frequenza ai Corsi.

6.7 La retta di frequenza per lo Studente residente nell'Unione Europea e/o in Paesi facenti parte dell'area Schengen e/o, comunque, in Paesi indicati all'interno della Income Bracket Assignment Guide pubblicata sul sito www.ied.edu, iscritto a Corsi di Diploma Accademico di Secondo Livello (DASL) è determinata in base alla fascia di contribuzione evidenziata nel prospetto "Fasce di contribuzione IED" come indicato nel Tariffario applicabile al momento della sottoscrizione della domanda di immatricolazione ovvero della domanda di rinnovo di iscrizione.

In caso di autodichiarazione di fascia di contribuzione, la conferma, o l'eventuale adeguamento, della tariffa relativa alla fascia di contribuzione avverrà unicamente alla consegna della documentazione necessaria alla determinazione della fascia di contribuzione.

6.8 Lo studente immatricolato e iscritto per la prima volta ad un Corso di Studi è, in ogni caso, tenuto a presentare tutta la documentazione necessaria all'attribuzione della fascia di contribuzione IED come definita nel Tariffario, entro e non oltre il 15 ottobre dell'anno accademico di immatricolazione e prima iscrizione. Per gli studenti che presentano la domanda di immatricolazione oltre i tempi previsti dal Regolamento, in ogni caso solo se accettata da IED, la scadenza della presentazione sarà il 15 novembre

6.9 La mancata consegna della documentazione di cui al precedente art. 6.8 entro i termini di cui sopra, comporta la convalida della tariffa contrattuale corrispondente alla massima fascia di contribuzione rilevabile dalla domanda d'immatricolazione e prima iscrizione.

6.10 All'atto dell'iscrizione al Corso di Studi per gli anni successivi al primo, in mancanza di presentazione della documentazione necessaria alla determinazione della fascia di contribuzione contestualmente all'iscrizione stessa, verrà applicata la tariffa relativa alla fascia di contribuzione dell'anno precedente eventualmente aggiornata al tasso d'inflazione. Lo Studente è, in ogni caso, tenuto a presentare tale documentazione per l'anno in corso entro, e non oltre il 30 settembre: in difetto, la tariffa della retta di frequenza attribuita sarà in ogni caso corrispondente alla massima fascia di contribuzione.

6.11 La documentazione necessaria all'attribuzione della fascia contribuzione è, in ogni caso, soggetta a controlli; pertanto, IED si riserva la facoltà di richiedere documentazione integrativa. In caso di dichiarazioni non veritiere saranno applicate le disposizioni normative vigenti.

6.12 IED ha facoltà di proporre ai nuovi immatricolati ed iscritti, anno per anno, modalità diverse di pagamento nell'ambito di iniziative promozionali.

6.13 Allo Studente che all'atto dell'immatricolazione aderisca ad una promozione omettendo la presentazione dell'autodichiarazione della fascia di contribuzione o della documentazione di cui al precedente art. 6.8 saranno applicate le specifiche condizioni promozionali calcolate sulla retta di frequenza corrispondente alla massima fascia di contribuzione. La consegna di tali documenti se avvenuta nel rispetto delle tempistiche e dei criteri previsti nelle singole promozioni, determinerà l'attribuzione della retta di frequenza e della eventuale promozione riparametrata secondo l'effettiva fascia di appartenenza.

6.14 Laddove richiesto ai sensi dei precedenti artt. 3.3 e 3.5, lo Studente è tenuto al versamento della tassa di iscrizione, della tassa regionale per il Diritto allo Studio (DSU), e delle eventuali attività formative aggiuntive prima dell'inizio dei relativi Corsi.

6.15 La retta di frequenza è soggetta a un aumento annuale minimo del 2,5% e massimo del 100% delle variazioni ISTAT (indice FOI) calcolate su base annua al 31 dicembre di ciascun anno.
La tassa regionale per il Diritto allo Studio è in ogni caso dovuta nella misura stabilita dall'Ente Regionale per quell'anno

6.16 Il mancato pagamento della tassa di iscrizione e della tassa regionale per il Diritto allo Studio non consentirà allo studente di frequentare le lezioni, né di partecipare ad alcuna attività didattica, fino al momento in cui lo stesso non avrà regolarizzato il pagamento

6.17 Lo Studente che non abbia provveduto al pagamento della retta di frequenza nei termini di cui agli artt. 6.1, 6.2, 6.3 e 6.4 del presente articolo e, in ogni caso, entro il termine ultimo del 31 dicembre, non può frequentare le lezioni, sostenere gli esami, né acquisire CFA, né partecipare ad alcuna attività didattica, fino al momento in cui non avrà regolarizzato il pagamento. Si applicano anche le previsioni del Regolamento Didattico DASL.

6.18 L'iscrizione al secondo anno di Corso potrà essere confermata una volta che lo Studente avrà acquisito i Crediti Formativi necessari per il passaggio all'anno successivo. Sul punto si applicano le corrispondenti previsioni del Regolamento Didattico DASL.

6.19 Qualora il pagamento della retta di frequenza per il secondo anno di Corso venga effettuato oltre il termine del 30 settembre, lo Studente è tenuto a corrispondere una penale per ritardato pagamento nella misura prevista dall'Appendice Amministrativa DASL

6.20 Lo Studente che si iscrive al secondo anno di corso e provvede entro il 31 marzo ad anticipare il pagamento della tassa di iscrizione e della retta di frequenza, nonché della tassa regionale per il Diritto allo Studio, non è soggetto agli aumenti di cui al precedente art. 6.15

6.21 Il mancato pagamento della tassa di iscrizione, della retta di frequenza e della tassa DSU e la mancata presentazione della documentazione di cui al precedente art. 6.8 allo scadere del termine stabilito dalla promozione, di volta in volta applicabile, comporta la decadenza dai benefici previsti dalla promozione stessa.

6.22 Ferme le previsioni di cui al presente articolo non in conflitto, lo Studente con disabilità con riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge 5.02.1992, n. 104, o con una invalidità pari o superiore al 66% (sessantasei per cento), certificata dalle competenti commissioni mediche, può richiedere, ai sensi del D.lgs. n. 68/2012, l'esenzione dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio (DSU). La valutazione è effettuata secondo i criteri interni adottati da IED, ferma restando la facoltà di richiedere documentazione integrativa. Ai citati fini, lo Studente si obbliga a consegnare a IED la documentazione attestante i requisiti di esonero e ciò contestualmente alla presentazione della domanda di immatricolazione (e prima iscrizione), nonché, quanto agli Studenti iscritti al secondo anno, entro il 31 luglio. In caso contrario, lo

Studente espressamente riconosce ed accetta che IED non potrà procedere con il riconoscimento dell'esenzione. Nell'ipotesi che lo Studente versi in condizioni di disabilità non permanente, o soggetta a revisione periodica, sarà tenuto a consegnare annualmente la certificazione attestante i requisiti di esonero.

6.23 Lo Studente con grado di invalidità civile permanente pari o superiore al 66% (sessantasei per cento), certificata dalle competenti commissioni mediche, può richiedere l'esenzione dal pagamento della retta di frequenza con decorrenza dall'anno in cui idonea certificazione sia presentata a IED. A tali fini, lo Studente si obbliga a consegnare a IED la documentazione attestante i requisiti di esonero contestualmente alla presentazione della domanda di immatricolazione e prima iscrizione o, per gli Studenti che si iscrivono al secondo anno per i quali l'invalidità permanente sia certificata successivamente, entro il 31 luglio dell'anno in cui viene rinnovata l'iscrizione. In caso contrario, IED non potrà procedere con il riconoscimento dell'esenzione.
Lo Studente con grado di invalidità civile non permanente o soggetta a revisione pari o superiore al 66% (sessantasei per cento), certificata dalle competenti commissioni mediche, può richiedere l'esenzione dal pagamento della retta di frequenza secondo i termini e le modalità previsti dal presente comma. Per mantenere il beneficio, lo Studente è tenuto a presentare annualmente, entro il termine previsto per il rinnovo dell'iscrizione, la certificazione in corso di validità attestante il possesso dei requisiti di esonero.

6.24 Lo Studente che presenti i requisiti suddetti sarà comunque tenuto al pagamento della tassa di iscrizione indipendentemente dal Corso di Studi al quale sia iscritto.

6.25 Nei casi di revoca del riconoscimento o di riduzione del grado di invalidità al di sotto del 66%, anche sopraggiunti durante l'anno accademico, allo Studente sarà revocata l'esenzione di cui ai precedenti artt. 6.22 e 6.23 che precedono, e ciò anche pro quota per l'anno in corso. È responsabilità dello Studente comunicare eventuali variazioni del grado di invalidità o la revoca del riconoscimento della stessa intervenuta nel corso dell'anno accademico e/o successivamente alla concessione del beneficio.

6.26 Le spese relative alle transazioni bancarie estere dovranno essere poste totalmente a carico dell'ordinante. Per ogni documento fiscale esente IVA (art. 10 DPR 633/1972) sia cartaceo che elettronico, di importo superiore a 77,47 euro, come stabilito dal DM 24.5.2005, verrà applicata una marca da bollo del valore di 2,00 euro. Tale importo espresso in fattura verrà posto totalmente a carico dello Studente.

6.27 In caso di morosità già contestata formalmente, IED si riserva il diritto di chiedere immediatamente il saldo di quanto ancora dovuto, di sospendere dalla frequenza al Corso di Studi e dagli esami lo Studente moroso come sopra indicato, come pure di intraprendere qualsiasi opportuna azione, anche legale, per il recupero della somma dovuta comprensiva di spese, interessi passivi, di mora, imposte di legge e quant'altro dovuto, nonché la penale prevista all'art. 7.2 dell'Appendice Amministrativa DASL

ART. 7 LISTA DI ATTESA

7.1 IED ha facoltà di programmare una lista d'attesa qualora prima del termine della chiusura delle immatricolazioni e/o iscrizioni riscontri una eccedenza di richieste rispetto al numero massimo di Studenti ammessi ad ogni singolo Corso di Studi. L'eventuale attivazione della lista d'attesa è rimessa alla valutazione organizzativa di IED.

7.2 Al fine dell'inserimento nella lista, il richiedente, previo il possesso dei requisiti per l'ammissione, dovrà sottoscrivere la domanda di immatricolazione e iscrizione al Corso di Studi allegando la documentazione ivi richiesta e versare l'importo specificato nell'Appendice Amministrativa DASL a titolo di deposito cauzionale infruttifero. Qualora IED dovesse confermare l'immatricolazione e/o iscrizione al Corso di Studi, il deposito cauzionale verrà trattenuto quale acconto sulla tassa di iscrizione.

7.3 IED si impegna a confermare o meno l'immatricolazione e/o iscrizione al Corso di Studi entro la data di inizio del Corso di Studi. La lista di attesa resterà in vigore nei successivi 15 giorni di calendario per consentire l'eventuale accesso ai richiedenti in caso di ulteriore disponibilità di posti. L'inserimento al Corso di Studi avverrà secondo l'ordine cronologico di iscrizione alla lista di attesa.

7.4 A seguito della conferma di cui al precedente paragrafo, il richiedente sarà tenuto al perfezionamento dell'iscrizione, versando contestualmente il saldo della tassa di iscrizione, nonché la tassa regionale per il Diritto allo Studio (anche "DSU"). La retta di frequenza dovrà essere versata entro il successivo 31 ottobre secondo quanto previsto dal precedente art. 6.

7.5 Nel caso in cui non fosse possibile procedere con l'inserimento al Corso di Studi, IED si impegna a restituire unicamente quanto ricevuto dal richiedente iscritto alla lista di attesa, senza ulteriori somme.
Il rimborso avverrà secondo le modalità stabilite al successivo art. 17 - Modalità di rimborso.

7.6 IED avrà la facoltà di trattenere la quota definita nell'Appendice Amministrativa DASL a titolo di rimborso spese amministrative e didattiche, nonché a titolo di corrispettivo per le prestazioni rese e di penale, qualora, a seguito della conferma dell'inserimento al Corso, lo rifiuti, in qualsiasi modo, tale inserimento

ART. 8 MOBILITÀ STUDENTESCA E ISCRIZIONE A INSEGNAMENTI SINGOLI

8.1 IED offre la possibilità di partecipare a programmi di Mobilità Studentesca (Erasmus+ o Exchange Study Program). Le condizioni di ammissione e di partecipazione ai programmi sono definite dagli specifici Regolamenti sulla Mobilità Studentesca.

8.2 Gli Studenti iscritti presso Istituzioni Accademiche e/o Universitarie con cui IED abbia stipulato specifici accordi, ad

esclusione di accordi Erasmus+ o Exchange Study Program, possono frequentare singoli insegnamenti o percorsi accademici di durata inferiore a quella ordinaria del Corso di Studi (semestrale o annuale). Il numero degli insegnamenti o il Piano degli Studi a cui gli Studenti possono essere ammessi, i relativi CFA, le condizioni di ammissione e le tariffe sono regolamentati dalle singole convenzioni interuniversitarie. Lo Studente è tenuto al pagamento delle prove di esame di recupero nella misura indicata nell'Appendice Amministrativa DASL.

8.3 In assenza di specifici accordi con Istituzioni Accademiche e/o Università è in ogni caso possibile richiedere l'iscrizione in qualità di Uditore, fino ad un massimo di tre insegnamenti. Lo Studente è tenuto al pagamento di tasse e contributi nella misura indicata nell'Appendice Amministrativa DASL.

ART. 9 RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI PER L'ISCRIZIONE AI CORSI DI STUDIO

9.1 Gli Studenti iscritti ai Corsi di Diploma Accademico di Secondo Livello (DASL) possono partecipare al bando per l'assegnazione delle Borse di Studio previste dalle norme sul Diritto allo Studio Universitario (DSU).

9.2 IED attiva bandi di concorso per Borse di Studio per l'iscrizione al primo anno del Corso di Studi. Il bando è aperto a tutti gli Studenti che si vogliono iscrivere ai Corsi DASL. Per il rinnovo al secondo anno lo Studente è tenuto a soddisfare i requisiti del Regolamento pubblicato nel bando di concorso.

9.3 In caso di revoca della Borsa di Studio o dell'agevolazione economica, per qualsiasi motivo, lo Studente è tenuto a versare l'intero ammontare della retta di frequenza dell'anno in corso.

9.4 IED si riserva la facoltà di concedere agli Studenti regolarmente iscritti ai Corsi di Diploma Accademico di Secondo Livello (DASL) una agevolazione economica sulla retta di frequenza per l'iscrizione ad altri corsi IED, con esclusione dei Corsi di Diploma Accademico di Secondo Livello (DASL).

9.5 Non è consentita la cumulabilità delle riduzioni e delle agevolazioni di cui ai precedenti articoli.

ART. 10 PASSAGGIO DI CORSO DI STUDI E TRASFERIMENTI

10.1 Lo Studente, purché regolarmente iscritto, con carriera in corso e in regola con la posizione amministrativa ha la facoltà di richiedere il passaggio ad un diverso Corso di Studi presso la stessa o altra Sede IED Italia **dal 15 luglio al 15 ottobre.**

10.2 Il riconoscimento dei Crediti Formativi Accademici, il relativo limite massimo e le eventuali deroghe sono disciplinati dall'art. 31.7 del Regolamento Didattico DASL.

10.3 Una volta approvato il passaggio, lo Studente è tenuto al versamento di tasse, contributi e indennità presso la Sede di destinazione nella misura prevista in quella Sede.

10.4 Lo Studente, purché regolarmente iscritto, con carriera in corso e in regola con la posizione amministrativa ha altresì la facoltà di richiedere il trasferimento ad altra Accademia / Università di pari livello presentando domanda al Direttore di Sede entro il 31 dicembre di ogni anno accademico, così come previsto dal Regolamento Didattico DASL. In ogni caso di richiesta di trasferimento comunicata trascorsi i termini assegnati da IED a tali fini, lo Studente è tenuto al pagamento della tassa di iscrizione e della retta di frequenza per l'intero loro ammontare e, conseguentemente, non ha diritto alla restituzione di quanto eventualmente già corrisposto. Per quanto attiene alle modalità di rimborso degli eventuali importi versati si deve far riferimento al successivo art. 17.

10.5 Lo Studente iscritto ad altre Accademie / Università di pari livello ha la facoltà di chiedere il trasferimento presso una sede IED, previo pagamento di una tassa di valutazione della carriera accademica pregressa il cui ammontare è indicato nell'Appendice Amministrativa DASL.

10.6 In tutti i casi di passaggio di Corso di Studi e/o trasferimento per i quali ciò si rendesse necessario, gli Studenti dovranno sostenere lezioni o esami integrativi, previo versamento degli importi previsti nell'Appendice Amministrativa DASL.

10.7 Il passaggio ad un diverso Corso di Studi presso la stessa sede IED, o ad altre sedi IED, nonché il trasferimento presso o da altre Accademie / Università di pari livello sono, in aggiunta a quanto sopra disposto, disciplinati nel Regolamento Didattico DASL e nell'Appendice Amministrativa DASL.

ART. 11 FREQUENZA AI CORSI ED ESAMI

11.1 La frequenza a tutti i Corsi, incluse le attività formative aggiuntive e preparatorie, è obbligatoria.

11.2 Lo Studente è tenuto a osservare scrupolosamente gli orari di ingresso e di uscita dei Corsi.

11.3 Allo Studente non in regola con i pagamenti della tassa di iscrizione e della tassa DSU, nonché della retta di frequenza sarà vietato accedere alle lezioni, agli esami e ad ogni attività didattica e non potrà ricevere certificazioni, né stampare autocertificazioni

11.4 Lo Studente per il quale la normativa vigente richieda un titolo di soggiorno è tenuto a documentare a IED la regolarità del proprio soggiorno in Italia fin dall'inizio delle attività didattiche e a mantenerla per tutta la durata del percorso di studi. La regolarità del soggiorno è documentata mediante un titolo di soggiorno in corso di validità o altra documentazione idonea ai sensi della normativa applicabile. In attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, lo Studente presenta la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della relativa domanda, accompagnata da copia del passaporto o documento equipollente e, in caso di rinnovo, del precedente permesso di soggiorno. Il solo ritardo nel rilascio o nel rinnovo del permesso non impedisce l'accesso alle lezioni, agli esami e

alle altre attività didattiche, purché la documentazione presentata attesti la regolarità del soggiorno secondo la normativa vigente.
Allo Studente che non risulti in regola con le disposizioni applicabili è precluso l'accesso alle lezioni, agli esami e alle altre attività didattiche. IED effettua le comunicazioni alle autorità competenti nei casi previsti dalla legge.

11.5 L'ammissione a ciascuna prova di esame è subordinata, oltre ai requisiti di cui sopra, al rispetto dell'obbligo di frequenza del Corso di Studi come stabilito dal Regolamento Didattico DASL.

11.6 Le procedure di ammissione e di svolgimento degli esami e le modalità di valutazione del profitto individuale dello Studente sono descritte nel Regolamento Didattico DASL.

11.7 Lo Studente è tenuto a sostenere le prove di esame negli appelli utili successivi al termine di ciascun insegnamento, secondo quanto previsto nel Regolamento Didattico e nell'Appendice Amministrativa DASL. Per ciascun insegnamento sono previsti tre appelli utili successivi alla sua conclusione.

11.8 Esauriti tutti gli appelli utili previsti dal precedente art. 11.7, lo Studente che non abbia ancora acquisito i Crediti Formativi relativi all'esame, anche per mancata presentazione, mancato raggiungimento della votazione minima o dell'idoneità, ritiro dalla prova o rifiuto del voto, deve sostenere l'esame negli appelli di recupero programmati da IED, secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico DASL. Per gli appelli di recupero successivi all'esaurimento degli appelli utili è dovuto il contributo previsto dall'Appendice Amministrativa DASL secondo gli importi, i termini e le modalità ivi stabiliti.

11.9 Per essere ammesso alla sessione di Diploma lo Studente deve aver acquisito i Crediti Formativi Accademici secondo le modalità definite dal Regolamento Didattico DASL e dagli Ordinamenti Didattici inclusi i Crediti Formativi Accademici relativi alla Prova Finale.

11.10 Se lo Studente è in debito unicamente dei Crediti Formativi Accademici relativi alla Prova Finale, dovrà effettuare l'iscrizione alle sessioni straordinarie previste per la sessione di Diploma una volta superata la prova di idoneità del progetto di tesi e ottenuta l'idoneità della lingua straniera.

11.11 L'iscrizione alla sessione ordinaria di Tesi e alla prima sessione straordinaria riferite all'anno accademico di iscrizione dello Studente non comporta il pagamento del contributo di Tesi di cui al successivo art. 11.12. Tale esenzione si applica anche a seguito del rinnovo dell'iscrizione in qualità di Studente Tesista o Diplomando, con riferimento alle sessioni dell'anno accademico per il quale è stato perfezionato il rinnovo.

11.12 L'iscrizione alla seconda sessione straordinaria di Diploma riferita all'anno accademico di iscrizione dello Studente comporta il pagamento del contributo di Tesi e della tassa governativa secondo importi, termini e modalità indicati nell'Appendice Amministrativa DASL.

11.13 Lo Studente Tesista o Diplomando che non consegua il titolo entro la seconda e ultima sessione straordinaria di Diploma riferita all'anno accademico di iscrizione deve rinnovare l'iscrizione per l'anno accademico successivo a quello di ultima iscrizione in qualità di Studente Tesista o Diplomando, secondo la propria carriera, ed effettuare i versamenti secondo le tempistiche indicate al precedente art. 4.24. A seguito del rinnovo si applica nuovamente la disciplina delle sessioni prevista dagli artt. 11.11 e 11.12.

ART. 12 ATTIVITÀ EXTRA CURRICULARI

12.1 Nell'ambito delle attività didattiche, IED organizza attività extra curriculari quali, a titolo esemplificativo, mostre, fiere, manifestazioni varie, sfilate, concorsi, ricerche, stage di formazione, progetti in collaborazione con enti/soggetti privati.

12.2 La partecipazione degli Studenti a tali attività è disciplinata da apposite convenzioni secondo criteri selettivi, di merito e logistici.

ART. 13 RILASCIO DI DIPLOMI E ATTESTATI DI FINE CORSO DI STUDI

13.1 Al termine del Corso di Studi IED rilascia Diplomi Accademici di Secondo Livello (DASL), a condizione che lo Studente abbia superato con profitto tutti gli esami previsti dal Piano di Studi e sia in regola con il pagamento della tassa di iscrizione e della retta di frequenza, nonché della tassa regionale per il Diritto allo Studio. I Diplomi vengono rilasciati in copia unica. In caso di smarrimento o deterioramento, allo Studente verrà rilasciato, a fronte di apposita richiesta, un sostitutivo di Diploma.

13.2 Al termine del Corso di Studi, gli iscritti in qualità di Uditori ricevono un certificato di frequenza, senza riconoscimento di CFA.

13.3 Nel caso in cui lo Studente si ritiri o, per qualunque motivo, non completi il percorso di studi, IED rilascerà, dietro richiesta, una certificazione relativa alla carriera accademica sino a quel momento svolta.

ART. 14 SOSPENSIONE DEGLI STUDI ("CONGELAMENTO")

14.1 Lo Studente immatricolato e iscritto, in regola con la posizione amministrativa, ha la facoltà di sospendere temporaneamente gli studi per l'anno accademico in corso (cosiddetto "congelamento") secondo le modalità e i termini indicati nel Regolamento Didattico DASL.

14.2 Il congelamento consiste nella sospensione della posizione amministrativa e didattica dello Studente per l'anno in

corso.

14.3 Lo Studente costretto ad interrompere l'anno accademico ha la possibilità di congelare gli importi versati per la tassa di iscrizione e per la retta di frequenza, ad esclusione della tassa regionale per il Diritto allo Studio, e di riutilizzarli, salvo eventuale conguaglio, esclusivamente nell'anno accademico successivo integrandoli con eventuali aumenti definiti nel Tariffario.

14.4 Il congelamento può essere richiesto esclusivamente qualora ricorrano i gravi motivi indicati nel Regolamento Didattico DASL.

14.5 Allo Studente iscritto al primo anno che richieda il congelamento entro il termine ultimo stabilito per il pagamento della retta di frequenza verrà concesso il congelamento degli importi versati fino a quel momento (Tassa di iscrizione oppure Tassa di iscrizione e Retta di frequenza). Le eventuali agevolazioni commerciali già concesse saranno revocate qualora sia stata versata esclusivamente la Tassa di iscrizione. Nel caso in cui lo Studente richieda il congelamento scaduto il termine del 31 ottobre, lo stesso sarà tenuto al pagamento di tutto quanto ancora eventualmente dovuto (intera retta di frequenza) entro le scadenze di cui al presente Regolamento.

14.6 Allo Studente iscritto al secondo anno di Corso che richieda il congelamento nel periodo che intercorre tra il termine ultimo stabilito per il rinnovo di iscrizione ai Corsi (31 luglio) e il termine ultimo per il pagamento della retta di frequenza (30 settembre), verrà concesso il congelamento degli importi versati fino a quel momento (tassa di iscrizione oppure tassa di iscrizione e retta di frequenza). In tal caso le agevolazioni commerciali già concesse saranno revocate. Nel caso in cui lo studente iscritto al secondo anno richieda il congelamento scaduto il termine del 30 settembre, lo stesso sarà tenuto al pagamento di quanto ancora eventualmente dovuto (retta di frequenza)

14.7 Gli importi già corrisposti e oggetto del congelamento non saranno restituiti qualora lo Studente non riprenda gli studi nell'anno accademico immediatamente successivo a quello per cui il congelamento è stato concesso. In caso di ripresa degli studi, lo Studente è tenuto, per l'anno successivo, al pagamento della intera retta di frequenza, senza applicazione delle agevolazioni commerciali eventualmente revocate, ai sensi dei precedenti artt. 14.5 e 14.6.

ART. 15 INTERRUZIONE DEGLI STUDI

15.1 Lo Studente che non abbia ancora provveduto alla iscrizione al secondo anno accademico ha facoltà di chiedere l'interruzione degli studi secondo le modalità e i termini indicati nel Regolamento Didattico DASL, ottenendo così l'esenzione dal pagamento delle tasse.

15.2 La richiesta di interruzione deve essere presentata a IED entro e non oltre il 31 luglio, termine ultimo previsto per il rinnovo di iscrizione al secondo anno di Corso.

15.3 Non è consentito interrompere gli studi allo Studente che abbia già rinnovato l'iscrizione all'anno accademico successivo fatta salva la seguente eccezione: in caso di adesione a una promozione per pagamento anticipato, lo Studente può richiedere l'interruzione entro e non oltre il 31 luglio. In tal caso, IED restituirà quanto già corrisposto per il rinnovo anticipato.

15.4 A decorrere dal 1° agosto, lo Studente che abbia già rinnovato l'iscrizione non può richiedere l'interruzione degli studi, anche se ha aderito a una promozione per pagamento anticipato. L'eventuale richiesta di sospensione viene trattata come richiesta di Congelamento annuale, secondo le modalità e le condizioni previste dall'art. 14 del presente Regolamento e dal Regolamento Didattico DASL.

15.5 Durante il periodo di interruzione non è possibile frequentare insegnamenti dei Corsi e sostenere esami.

15.6 IED, sentito lo Studente, decide quando e con quali modalità far riprendere la frequenza alle lezioni.

15.7 Lo Studente che non abbia comunicato in forma scritta a IED la propria intenzione di interrompere gli studi è tenuto, all'atto dell'eventuale successivo rinnovo di iscrizione, al pagamento della tassa di iscrizione dovuta per ciascun anno di interruzione

ART. 16 RINUNCIA AGLI STUDI (RITIRO DAI CORSI DI STUDIO)

16.1 La rinuncia agli studi è disciplinata con le modalità previste nel Regolamento Didattico DASL.

16.2 La rinuncia agli studi è un atto irrevocabile dello Studente e comporta la decadenza della qualifica di Studente nonché il divieto di accedere agli spazi e ai servizi dedicati all'attività didattica.

ART. 17 MODALITÀ DI RIMBORSO

17.1 In caso di rinuncia agli studi comunicata entro il quattordicesimo (14°) giorno di calendario dalla data di iscrizione, IED restituirà allo Studente esclusivamente il 100% della tassa di iscrizione versata, e dell'eventuale retta di frequenza, se già versata, senza interessi e/o rivalutazione, trattenendo tutti gli ulteriori importi versati a titolo di rimborso spese amministrative, didattiche e accessorie nonché a titolo di corrispettivo per le prestazioni rese e di penale, oltre agli eventuali importi dovuti e corrisposti ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento

17.2 In caso di rinuncia comunicata successivamente al quattordicesimo (14°) giorno di calendario dalla data di iscrizione ed entro il 15 settembre, IED restituirà allo Studente esclusivamente un importo pari al 100% della retta di frequenza versata, senza interessi e/o rivalutazione, trattenendo la Tassa di iscrizione e la Tassa DSU e tutti gli ulteriori importi versati a titolo di rimborso spese amministrative, didattiche e accessorie nonché a titolo di

corrispettivo per le prestazioni rese e di penale, oltre agli eventuali importi dovuti e corrisposti ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento.

17.3 In caso di rinuncia comunicata successivamente al 15 settembre ed entro il 15 gennaio, IED restituirà allo Studente residente in UE esclusivamente un importo pari al 50% della retta di frequenza versata, senza interessi e/o rivalutazione, trattenendo la Tassa di iscrizione, la Tassa DSU, il 50% della retta di frequenza e tutti gli ulteriori importi versati a titolo di rimborso spese amministrative, didattiche e accessorie nonché a titolo di corrispettivo per le prestazioni rese e di penale, oltre agli eventuali importi dovuti e corrisposti ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento. Per lo studente residente extra UE non sarà previsto alcun rimborso.

17.4 In ogni caso di rinuncia comunicata oltre i termini stabiliti, lo Studente che rinuncia agli studi sarà tenuto al pagamento della tassa di iscrizione e della retta di frequenza per l'intero loro ammontare e, conseguentemente, non avrà diritto alla restituzione di quanto eventualmente già corrisposto. Gli importi versati saranno trattenuti a titolo di rimborso spese amministrative, didattiche e accessorie, nonché a titolo di corrispettivo per le prestazioni rese e anche di penale, oltre agli eventuali importi dovuti e corrisposti ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento

17.5 Gli Studenti che non abbiano conseguito il titolo richiesto per l'accesso al Corso di Studi entro il termine applicabile previsto dall'art. 4.4 del presente Regolamento potranno ottenere la restituzione degli importi eventualmente già corrisposti, presentando a IED, entro e non oltre i 15 giorni di calendario successivi alla scadenza del predetto termine, una comunicazione scritta corredata dalla documentazione attestante il mancato conseguimento del titolo. La presente disposizione disciplina specificamente il rimborso per mancato conseguimento del titolo di accesso: a tale fattispecie non si applicano i termini e le limitazioni di rimborso previsti dai precedenti artt. 17.2, 17.3 e 17.4 per la rinuncia agli studi. Resta fermo quanto previsto dall'art. 17.8 per la restituzione della tassa regionale per il Diritto allo Studio.

17.6 Gli Studenti ripetenti, di cui al precedente art. 4.22, che abbiano aderito alla promozione prevista dall'art. 6.20, iscrivendosi anticipatamente all'anno successivo e versando la tassa di iscrizione, la retta di frequenza e la tassa regionale per il Diritto allo Studio, potranno rinunciare agli studi e richiedere il rimborso degli importi eventualmente già corrisposti nel caso in cui decidano di non proseguire la carriera. La rinuncia agli studi dovrà essere formalizzata in forma scritta entro e non oltre il 30 settembre dell'anno accademico per il quale era stata effettuata l'iscrizione anticipata. Resta inteso che la tassa regionale per il Diritto allo Studio non potrà essere rimborsata.

17.7 In ogni caso la tassa di valutazione della carriera accademica pregressa versata da Studenti provenienti da altre Accademie, Università, Enti e Istituzioni non potrà essere restituita e verrà, pertanto, trattenuta da IED a titolo di rimborso spese amministrative e accessorie per l'attività prestata a tale fine.

17.8 La tassa regionale per il Diritto allo Studio potrà essere restituita solo in caso di mancato possesso o mancato raggiungimento dei requisiti necessari all'immatricolazione e iscrizione al Corso di Studi di Diploma Accademico di Secondo Livello (DASL), secondo quanto previsto dagli artt. 3 e 4 del presente Regolamento. La restituzione della tassa regionale per il Diritto allo Studio è subordinata alla presentazione, entro l'inizio del Corso di Studi, della documentazione attestante il mancato possesso o mancato raggiungimento dei predetti requisiti. Resta inteso che, oltre tale termine, la tassa regionale per il Diritto allo Studio non potrà essere rimborsata.

17.9 Gli Studenti richiedenti visto ai quali sia stato rifiutato il Visto d'ingresso in Italia potranno ottenere la restituzione degli importi eventualmente già corrisposti, fatte salve le somme dovute e corrisposte ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento, comunicando il ritiro in forma scritta e trasmettendo la documentazione attestante il rifiuto del Visto d'ingresso da parte delle Rappresentanze Diplomatiche entro il 31 dicembre dell'anno solare di avvio del Corso. La tassa regionale per il Diritto allo Studio sarà restituita solo qualora la documentazione di cui sopra venga presentata entro l'inizio del Corso di Studi; oltre tale termine, la tassa regionale per il Diritto allo Studio non potrà essere rimborsata.

17.10 Lo Studente Uditore ha facoltà di rinunciare al proseguimento degli studi presentando apposita domanda scritta di rinuncia. In caso di rinuncia presentata prima che sia stato superato il 50% del monte ore complessivo del percorso, IED restituirà il 50% dell'importo corrisposto. Laddove la rinuncia venisse presentata oltre tale termine lo Studente non avrà diritto alla restituzione di quanto corrisposto.

17.11 In caso di mancata accettazione della domanda di immatricolazione e/o iscrizione, IED rimborserà allo Studente esclusivamente le somme dallo stesso eventualmente già corrisposte, salve le somme già corrisposte a mente dell'art. 3 del presente Regolamento, senza interessi e rivalutazione e senza che ciò possa far sorgere in capo allo Studente alcun diritto a risarcimenti e/o indennità di sorta

17.12 In caso di mancato inserimento al Corso di Studi dei soggetti iscritti alle liste di attesa (come disciplinate in base al presente Regolamento), ovvero in caso di mancata attivazione del Corso di Studi (di cui al successivo art. 18) IED restituirà quanto versato, previa presentazione dell'apposita modulistica debitamente e correttamente compilata e firmata dal soggetto iscritto alla lista di attesa o dallo Studente il cui Corso di Studi non sia stato attivato.

17.13 Ogni richiesta di rimborso si intende subordinata alla regolarità della posizione amministrativa dello Studente. Tutti i rimborsi verranno effettuati entro 15 giorni lavorativi dall'accettazione della richiesta di rimborso da parte della Direzione di Sede. In caso di dati non validi e/o incompleti, eventuali ritardi nel rispetto delle scadenze sopra menzionate, non saranno imputabili a IED. Il rimborso verrà effettuato al netto di eventuali spese e commissioni bancarie. Le somme rimborsabili ai sensi del presente articolo non prevedono il riconoscimento di interessi e/o rivalutazione né il riconoscimento di tali somme, comunque considerate, può far sorgere in capo allo Studente alcun diritto a risarcimenti e/o indennità ulteriori di sorta.

ART. 18 MANCATA ATTIVAZIONE DEI CORSI DI STUDIO

18.1 IED si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non attivare uno o più Corsi di Studi qualora non sia stato raggiunto un adeguato numero di iscritti, oppure vengano meno, anche successivamente all'apertura delle immatricolazioni, i necessari requisiti di supporto didattico, logistico, organizzativo o amministrativo.

18.2 In caso di mancata attivazione del Corso di Studi allo studente sarà restituito quanto da questi corrisposto a IED a qualsiasi titolo, senza interessi né rivalutazione e senza che ciò possa far sorgere in capo allo studente alcun diritto a risarcimenti e/o indennità di sorta. Le modalità di rimborso sono specificate al precedente art. 17

ART. 19 TITOLARITÀ DEI PROGETTI

19.1 Al fine di garantire e tutelare lo Studente e tutti i suoi diritti nei rapporti con soggetti terzi, IED, ove non diversamente concordato, avrà l'esclusiva titolarità di ogni diritto di proprietà sugli elaborati, tesi e ogni altra opera e/o progetto realizzato o ideato dallo Studente medesimo, singolarmente o in concorso con altri Studenti, durante la frequenza ai Corsi e/o durante le attività extracurriculari disciplinate ai sensi dell'art. 12 del presente Regolamento. Pertanto, lo Studente cede sin da ora a IED, a titolo gratuito e senza limitazione di spazio o tempo, tutti i diritti sugli elaborati, tesi e ogni altra opera e/o progetto realizzato o ideato dallo Studente medesimo, singolarmente o in concorso con altri Studenti, durante la frequenza ai Corsi di Studi e/o durante le attività extracurriculari disciplinate ai sensi dell'art. 12 del presente Regolamento.

19.2 IED valuterà la possibilità di reintegro dei diritti caso per caso a fronte di specifica richiesta dello Studente. In ogni caso, lo Studente avrà diritto ad essere riconosciuto Autore di quanto dallo stesso realizzato durante la frequenza ai Corsi e/o durante le attività extracurriculari disciplinate ai sensi dell'art. 12 del presente Regolamento.

19.3 I diritti dello Studente in ordine a quanto dal medesimo ideato e/o realizzato, ivi inclusa la possibilità di cedere a terzi tutti i diritti di utilizzazione e di sfruttamento, saranno disciplinati da apposite convenzioni.

19.4 Lo Studente autorizza espressamente IED ad utilizzare liberamente e gratuitamente, a fini promozionali e divulgativi e nel rispetto delle norme di legge vigenti, gli elaborati, le tesi ed ogni altra opera e/o progetto realizzato o ideato dallo Studente medesimo.

19.5 Salvo specifica autorizzazione scritta da parte di IED e degli eventuali altri soggetti coinvolti, lo Studente si impegna a non divulgare a terzi o pubblicare su mezzi di comunicazione o diffusione di massa (a titolo esemplificativo e non esaustivo, mediante siti web o internet in generale, pubblicazioni o riviste) elaborati, tesi, opere e/o progetti realizzati e/o ideati dallo Studente medesimo, da altri Studenti, da docenti e/o collaboratori di IED durante i Corsi e/o durante tutte, nessuna esclusa, le attività extracurriculari.

19.6 Lo Studente che desiderasse procedere autonomamente allo sviluppo di tali progetti dovrà farne richiesta scritta a IED.

ART. 20 NORME DI COMPORTAMENTO E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

20.1 Il comportamento dello Studente all'interno di IED deve essere improntato alla correttezza e al rispetto delle altre persone, delle strutture, delle attrezzature e di qualunque altrui diritto, evitando qualsiasi attività pregiudizievole per il regolare svolgimento dei Corsi.

20.2 IED e le Direzioni di Sede si riservano la facoltà di agire per ottenere il risarcimento di eventuali danni in qualunque modo subiti.

20.3 Lo Studente è tenuto ad osservare le disposizioni contenute nel Regolamento Disciplinare.

20.4 La mancata osservanza delle disposizioni indicate nel presente Regolamento e negli altri Regolamenti vigenti può comportare l'applicazione a carico dello Studente delle seguenti sanzioni disciplinari, graduate in relazione alla gravità dei fatti accertati: richiamo verbale, richiamo scritto, sospensione, espulsione.

20.5 Le modalità di applicazione delle sanzioni sono disciplinate dal Regolamento Disciplinare.

20.6 IED non potrà essere ritenuto responsabile per danni a cose e/o persone derivanti da aggressioni, risse, furti e/o atti vandalici anche verificatisi all'interno dei propri locali.

ART. 21 COMUNICAZIONI E COMUNICAZIONI ALLA FAMIGLIA DELLO STUDENTE

21.1 IED provvede all'attivazione in favore dello Studente di una casella di posta elettronica personale che costituisce il canale ufficiale di comunicazione tra IED e lo Studente. Tutte le comunicazioni da parte di IED vengono effettuate alla casella di posta elettronica assegnata, che lo Studente è tenuto a controllare regolarmente. La cessazione della qualifica di Studente, per qualunque motivo e/o causa, comporterà la conseguente cessazione della casella elettronica che, pertanto, non sarà più attiva.

21.2 Lo Studente autorizza IED a comunicare direttamente alla propria famiglia l'impossibilità e/o difficoltà a far partecipare lo Studente stesso alle attività didattiche per gravi motivi, anche attinenti allo stato di salute, che possano procurare nocumento allo stesso Studente o a terzi.

ART. 22 EFFETTI DI EVENTUALI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI, AMMINISTRATIVI E/O GIUDIZIARI

22.1 Eventuali futuri provvedimenti di natura legislativa, amministrativa e/o giudiziaria che, in qualunque misura, dovessero modificare, sospendere, revocare e/o annullare le autorizzazioni concesse a IED dal Ministero dell'Università e della Ricerca, non faranno sorgere in capo allo Studente alcun diritto di avanzare richieste risarcitorie e/o restitutorie a qualunque titolo nei confronti di IED, anche se afferenti al Corso di Studi al quale questi risulti immatricolato e/o iscritto.

ART. 23 FORZA MAGGIORE

23.1 Ai sensi della presente clausola si intende per causa di forza maggiore ("Forza Maggiore") qualsiasi evento imprevisto, imprevedibile, o incontenibile e in ogni caso indipendente dalla volontà di IED, quale a titolo esemplificativo e non esaustivo: condizioni atmosferiche estremamente gravi, inondazioni, frane, terremoti, tempeste, fulmini, incendi, cedimenti del suolo, epidemie e/o pandemie, atti di terrorismo, guerra biologica, scoppio di ostilità militari (con o senza dichiarazione di guerra), esplosioni, sommosse, scioperi o altre agitazioni sindacali, disordini civili, sabotaggio, espropriazione da parte delle autorità governative e qualsiasi altro atto o qualsiasi evento al di fuori del ragionevole controllo di IED.

23.2 IED non sarà responsabile per la mancata o ritardata esecuzione dei suoi obblighi causata o derivante da cause di Forza Maggiore.

23.3 Nelle suddette circostanze, IED avrà piena facoltà di variare e riprogrammare le attività didattiche e formative o comunque, più in generale, in qualunque modo correlate ai Piani di Studio e/o ai Corsi anche in tempi successivi rispetto alla calendarizzazione e programmazione originariamente prevista. In tale ipotesi, nulla sarà dovuto da IED allo Studente a titolo di rimborso e/o risarcimento e/o di indennizzo.